Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI SESSA CILENTO

STATUTO

Delibera n. 18 del 29/2/2000.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Sessa Cilento è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente Statuto.
2 .Il Comune di Sessa Cilento rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e civile. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito. Favorisce azioni positive per assicurare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi in seno al Consiglio, alla Giunta, nonchè negli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
3. Esercita funzioni proprie e attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali dei programmi .
5. Sono suoi obiettivi fondamentali :
a) L'ordinata convivenza sociale e la centralità della dignità del cittadino ;
b) il perseguimento della piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali, adottando il metodo della concertazione con le forze sindacali;
c) la parità giuridica, sociale ed economica della donna e dei portatori di handicap;
d) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura fino ai livelli più alti ,
e) la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali, ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della comunità :
f) la tutela e la conservazione dell'habitat, nel rispetto dei principi e delle norme operanti nell'ambito del Parco Nazionale .
g) Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà, dell'uguaglianza e della libertà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili, culturali, religiosi, razziali e per la piena attuazione dei principi di democrazia e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
6. Il Comune concorre in modo autonomo, alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza , alla loro specificazione e attuazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 2
Sede, territorio, stemma , gonfalone, fascia tricolore e distintivo del Sindaco
1. La sede del comune è sita in via Roma. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente , tutti gli organi e le commissioni comunali. In casi eccezionali ed imprevedibili, con deliberazione della Giunta, potranno essere autorizzate riunioni in altra sede.
2. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui
all' art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n° 1228, approvato dall' Istituto Centrale di Statistica
3. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati che ,con le rispettive descrizioni , formano parte integrante del presente statuto.
4. La fascia tricolore ,che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
5. L'uso dello stemma ,del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
6. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
Art. 3
Autonomia
1. Il Comune ispira la propria attività alla tutela e alla promozione dei valori artistici, storici, culturali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
3. L' attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi fissati secondo i principi dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
4. Il Comune per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altri Comuni, con la Comunità Montana, con il Parco e altri enti , anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
Art. 4
Funzioni
1. Spettano al Comune le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, i servizi sociali, l'assetto e l'utilizzazione del territorio e lo sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale e/o regionale.
Art. 5
Compiti del Comune per i servizi di competenza statale
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe ,di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questi erogate.
2. Le funzioni al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
Art. 6
Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) R
iserva alle donne, almeno , un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso ,fermo restando il principio di cui all' art. 8, lett. *D*), del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

D.Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29 e successive modificazioni. L'eventuale impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) A dotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;

c) G arantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) A dotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all' art. 10 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n°29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 29 concernente la nomina di detto organo.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n° 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990, n° 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All' interno del Comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 8

Conferenza Stato -Città -Autonomie locali

1. Nell' ambito del decentramento di cui alla L.15 marzo 1997, n° 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato- Città- Autonomie locali, in particolare per:

a) l' informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n° 498;

c) le attività relative all'organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti , delle libertà fondamentali ,nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n° 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 11

Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 12

Organi

1. Sono organi del Comune : il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Capo I

Consiglio Comunale

Art.13

Elezione - Composizione - Consigliere anziano

1.L' elezione del Consiglio Comunale , la sua durata in carica, il numero dei consiglieri ,le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell' art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570, con esclusione del Sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell' art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993,n° 81.

Art. 14

Consiglieri comunali - Convalida

1. I consiglieri comunali rappresentano l' intero Comune senza vincolo di mandato.

2.Le indennità, il rimborso di spese e l' assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3.Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida degli consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell' art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 15

Funzionamento

1. Apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.

2. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento o l'atto costitutivo determina i poteri delle commissioni e ne disciplina la formazione. Il Consiglio, inoltre, si può avvalere di speciali commissioni di indagini e di studio su materie che comunque interessano la comunità locale.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal Regolamento.

4. Il Consiglio delibera a votazione palese con l'intervento della metà dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

richieste dalla legge e dal presente Statuto.
5. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendono necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone la sedute è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e regolamento.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti e fra i votanti.
7. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri.
8. I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Dopo aver sentito i motivi e le controdeduzioni dell'interessato, che dovranno essere presentate nel termine perentorio di gg.5 dalla notifica di cui sopra.
9. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale del Comune nell' ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d' atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l' ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell' art. 39 della legge n°127 del 15 maggio 1997.
10.Il seggio nel consiglio comunale che durante il quadriennio rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto .
11.Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n°55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n°16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma di legge.
12. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Comunale, con facoltà di prendere la parola su questioni di legittimità, senza diritto di voto.
13. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale, con le modalità stabilite dal Regolamento cura di personale dipendente su disposizione del Segretario Comunale.

Art. 16

Prerogative dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge .
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto di interrogazioni, di interpellanza, mozioni, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal Regolamento .
Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta redatta dal Consigliere è trasmessa al Sindaco che la inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, dopo aver acquisito i pareri di cui

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

all'art.53 della legge 142/1990 .
Hanno diritto, inoltre, di richiedere nel numero richiesto dal 7° comma dell'art.31 della legge 8.6.90, n°142, la convocazione del Consiglio per dibattere questioni specifiche, rientranti nella competenza del Consiglio di promuovere, con le modalità e nei termini fissati nell' art.45 della citata legge, la sottoposizione, al controllo di legittimità, degli atti della Giunta Comunale. Il Sindaco, in caso di richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, di cui al citato art.31, 7° comma della legge 142/90, è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste .
3. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento .

Art. 17
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria, dal 1° maggio al 30 Giugno e dal 1° settembre al 31 Ottobre, in via straordinaria negli altri periodi .
3. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni sollevate dai richiedenti che allegano all'istanza il testo della proposta di deliberazione e/o della mozione da discutere.
4. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio dal messo comunale .I consiglieri aventi residenza fuori dal territorio comunale sono tenuti a stabilire un proprio recapito nell'ambito del territorio comunale.
5. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale e/o dalla ricevuta della raccomandata.
6. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art.155 del C.P.C.
7. Nei casi di urgenza, l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
8. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve essere pubblicato nell'Albo Pretorio il giorno precedente quello stabilito per la prima convocazione, sotto la responsabilità del Segretario Comunale.
9. Gli atti da sottoporre all'esame del Consiglio devono essere depositati presso la Segreteria Comunale, a libera visione dei consiglieri, almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la riunione.
10. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e si dovrà tenere entro il termine di giorni dieci dalla convocazione. Funzione indefettibile della prima seduta consiliare è quella di effettuare la convalida dei consiglieri, in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in sostituzione il Prefetto.
11. La bandiera tricolore e quella della Comunità europea, esposta presso la sede municipale dall' orario di apertura degli uffici e sino al tramonto del giorno di convocazione, annunciano l' adunanza del Consiglio comunale.

Art. 18
Competenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge 8 giugno 1990, n° 142 ,e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n° 142,così come modificato dalla legge n° 127 del 15 maggio 1997, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all' albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l' avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

ART. 20

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire, per tutta la sua durata in carica, al suo interno, Commissioni consiliari permanenti.

2. La composizione ed il funzionamento di dette Commissioni sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 21

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale , in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell' articolo precedente.

3. Con l' atto costitutivo saranno fissati i limiti e le procedure d' indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione d' indagine può esaminare tutti gli atti del Comune ed ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina , al suo interno ed ha maggioranza degli assegnati, del Presidente.

7. Il Sindaco o l' Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 22

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Capo II

Sindaco e Giunta

Art. 23

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 24

Indirizzi generali di governo

1. Gli indirizzi generali di governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi scelti per il successivo quadriennio, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
2. Le associazioni presenti sul territorio, per quanto di loro competenza, possono presentare all' Amministrazione programmi e piani da inserire nei documenti programmatici, nei termini fissati per la loro approvazione. Il Sindaco, prima di presentare il documento programmatico al Consiglio comunale, nella prima seduta, può inviare richiesta di suggerimenti o proposte alle associazioni presenti sul territorio per quanto di loro competenza.

Art. 25

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto con le modalità di cui alla legge 25.3.1993, n° 81 e legge 15.10.1993, n°415.
2. E' l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonchè il consiglio.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco nomina , designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni .
4. tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge.
5. Assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando la sua attività.
6.Esercita le funzioni attribuitegli dalla leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuitegli o delegate al Comune.
7. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce le direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione dei criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali il Sindaco attiva i procedimenti previsti dal presente Statuto e regolamenti.
8. E' rappresentante del Comune nell'assemblea dei consorzi comunali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva e presentando contestualmente il curriculum del delegato. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato .
9. Promuove la conclusione degli accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi all'art.59.
10.Vieta l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, in armonia delle disposizioni di legge
11.Esercita le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune.
12.Nelle materia di competenza comunale emana ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati preventivamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

le eventuali difformità.
13. Il Sindaco provvede, inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici.
14. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
15. Il Sindaco esercita altresì le funzioni lui demandate dalle leggi regionali.
16. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 26
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all' ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio divengono irrevocabili.
3. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 27
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall' esercizio delle funzioni ai sensi dell' art. 15, comma 4-bis, della legge n° 55/90 e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l' altro assessore .
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 28
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore ,funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l' attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta ,per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Il Sindaco ha anche la facoltà di trattare direttamente singoli affari rientranti nella delega conferita.
5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 29
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, e promuove, qualora lo ritenga opportuno, la presenza di entrambi i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco e Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 30

La Giunta - Composizione e Presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, compreso il vice Sindaco.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli Assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative.
3. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 31

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi, collabora con il Sindaco nell' attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri generali adottati dal Consiglio.
4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio , è di competenza della Giunta.
5. La Giunta provvede all'approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.
6. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n°142 e successive mod.

Art. 32

Funzionamento della Giunta

1. L' attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 33

Cessazione dalla carica di Assessore

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva.

Art. 34

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione , la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capogruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 34

Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30 aprile 1981,n°154,i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Partecipazione dei cittadini

Art. 36

Partecipazione dei cittadini

l. Il Comune garantisce 1'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa , economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente 1'amministrazione comunale favorisce.
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) 1'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, 1'autonomia e 1'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 37

Riunioni e assemblee

l. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadi-
ni, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull' esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo, salvo diversa disposizione di legge.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti c di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, de1iberazioni.

Art. 38

Consultazioni

l. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento re-
lativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
5. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.
6.I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte a condizione che le stesse rispondano ai seguenti requisiti:
a) devono riguardare problemi di esclusiva competenza locale;
b) devono essere dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi;
c) devono essere firmate;
d) devono precisare chiaramente la richiesta;
e) devono indicare le generalità complete dei firmatari.

Capo II

Referendum consultivo – Diritto d' accesso e informazione dei cittadini

Art. 39

Referendum consultivo

1. I referendum consultivi sono indetti, su richiesta del Consiglio comunale o su richiesta di almeno il 15% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

determinato sulla base degli iscritti risultanti dall'ultima revisione ordinaria dinamica.
2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.
3. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e della prima nomina del Sindaco e della Giunta Municipale. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. Nell'arco di un anno non può essere svolta più di una operazione di voto per referendum consultivo. E' consentito, però, lo svolgimento contemporaneo di più referendum.
5. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 30 giorni dalla ricezione dal Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida al Segretario comunale, che esprime apposito parere di regolarità entro 30 giorni.
6. Il Segretario dovrà valutare esclusivamente la regolarità della composizione del comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate.
7. I quesiti referendari debbono soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
8. Il Consiglio comunale delibera l'ammissione del referendum nei successivi 30 giorni.
9. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco, su deliberazione della Giunta municipale, entro sessanta giorni dall'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale.
10. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
11. I referendum possono essere revocati e sospesi con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragioni d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei.
12. Le modalità per la richiesta, per la propaganda, per la costituzione dei seggi e per tutte le operazioni necessarie per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito regolamento, da adottare dal Consiglio comunale entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
13. In caso di indizione di referendum deve essere disposta operazione contabile che assicuri la spesa necessaria per l' espletamento delle connesse funzioni.

Art.40

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1.Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati - di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo , secondo le disposizioni di apposito regolamento.
2. Il Comune garantisce - mediante il regolamento - ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
3. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli Enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere, nella totale trasparenza.
4. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23/8/ 1988, n. 35, hanno diritto d'informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.

Art. 41

Albo Pretorio

l. E istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, 1'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la 1egge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

TITOLO IV

PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'

Art. 42

Finanza locale

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n° 77 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43

Demanio e patrimonio

l. Apposito regolamento da adottarsi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 44

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e riservato alla legge dello Stato.

2. La contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con 1'art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni , è disciplinata da apposito regolamento

Art. 45

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune e disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, dispone, altresì, che 1'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO V

I SERVIZI

Art. 46

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. La scelta della forma di gestione e subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a)in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per 1'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e)a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE –ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 47

Forme di collaborazione, convenzioni

1.Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2.Ai fini della promozione dello sviluppo, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia, con la Regione, con Enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazioni degli Enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità economica europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri Enti ed istituzioni che hanno potere di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

5. La Giunta municipale, con deliberazione motivata, e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi.

Art. 48

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art.23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 49

Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più Comuni, della Comunità Montana, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sulla opera o sugli interventi o sui programmi di interventi spetti al Comune promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produca gli effetti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, sempre che vi sia l'assenso del Consiglio comunale, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.
5. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogati di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
6. La vigilanza sulle esecuzioni dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonchè dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 50

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

l. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994, n° 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 51

Ordinamento degli uffici e dei servizi

l. Il comune disciplina, con apposito regolamento, 1'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell' art.2 ,comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre l992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2bis dell' articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 52

Organizzazione del personale

1.Il personale e inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.
3.Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1.Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 54

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di alta specializzazione , può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato e risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni .
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi discip1inati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 55

Segretario comunale – Stato giuridico, trattamento economico e funzioni

I. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano 1'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142l1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 56

Vice Segretario comunale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Regolamento e la pianta organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, qualifica funzionale apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 57

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa e attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa 1'ndozione di atti che impegnano 1'amministrazione verso 1'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 1'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

3.I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni precedente diversa disposizione.

Art. 58

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 59

Ufficio di staff

1.La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Art. 60

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1.Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n°29, introdotto dalll'art.7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2.L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e coordinata con altri enti locali.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

Entrata in vigore

1. Dopo 1'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Albo Pretorio del Comune.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 62

Modifiche dello Statuto

1.*Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnanti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati*

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data in vigore delle leggi suddette.